

BVGer F-2579/2020 vom 14. März 2023

Bundesverwaltungsgericht, 2023-03-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_F-2579_2020

FR: TAF F-2579/2020 du 14 mars 2023

IT: TAF F-2579/2020 del 14 marzo 2023

Regeste

Riconoscimento di apolidia

Erwägungen

E. 1.1

Secondo l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale (TAF) del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento del 19 marzo 2020 (rigetto della domanda di riconoscimento dell'apolidia), che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso quale autorità di grado precedente al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF e art. 83 lett. c a contrario della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110], nonché le sentenze del Tribunale federale 2C_415/2020 del 30 aprile 2021 consid. 1 e 2C_661/2015 del 12 novembre 2015 consid. 1).

E. 1.2

Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). In concreto, il ricorrente ha impugnato la decisione della SEM, di cui è il destinatario, tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando inoltre l'anticipo spese richiesto. Ne deriva che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio.

E. 2.1

Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo; cfr. le DTF 130 V 130 consid. 4.2 e 127 V 232 consid. 2b/aa; cfr. anche la sentenza di stralcio dal ruolo del TAF F-2884/2017 del 18 luglio 2019 consid. 5.6), il quale ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). In concreto è doveroso osservare che la SEM non si è attenuta al principio devolutivo, dato che ha proceduto a delle misure istruttorie, motu

proprio, dopo l'inoltro del ricorso, ciò di cui il ricorrente si è peraltro, a giusto titolo, lamentato (cfr. consid. G, M, O e Q). Nondimeno si deve constatare che questo modo di agire della SEM non ha causato inconvenienti particolari allo svolgimento della presente procedura e, soprattutto, non ha avuto conseguenze negative per il ricorrente.

E. 2.2

È determinante la situazione fattuale al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), ciò che implica che questo Tribunale deve tenere conto anche dei fatti rilevanti intervenuti dopo la decisione impugnata, i cosiddetti "nova" (cfr. Benjamin Schindler, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren - Kommentar, 2a ed., 2019, n. 31 ad art. 49 PA; cfr. anche, tra le altre, la sentenza TAF F-6368/2019 del 26 ottobre 2020 consid. 5.5 con i rinvii).

E. 2.3

Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell'ambito dell'oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più ("reformatio in melius") o di meno ("reformatio in peius") rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. Madeleine Camprubi, in: Auer/ Müller/ Schindler, op. cit., n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto).

E. 3

La controversia verte sul rifiuto della SEM di riconoscere il ricorrente come apolide.

E. 4.1

Conformemente all'art. 1 par. 1 della Convenzione del 28 settembre 1954 sullo statuto degli apolidi (CSA, RS 0.142.40), entrata in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 1972, il termine "apolide" indica una persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino nell'applicazione della sua legislazione. Le persone riconosciute dalla Svizzera come apolidi hanno diritto a un permesso di dimora (B) nel Cantone in cui soggiornano legalmente, nonché a un documento di viaggio (artt. 31 e 59 cpv. 2 lett. b della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 [LStrI, RS 142.20]). La SEM è competente in materia di riconoscimento di apolidi (art. 14 cpv. 3 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 17 novembre 1999 [Org-DFGP, RS 172.213.1]).

E. 4.2

La definizione di apolidia dell'art. 1 par. 1 CSA implica che l'appartenenza giuridica di un individuo ad uno Stato fa difetto ("Fehlen der rechtlichen Zugehörigkeit zu einem Staate"), e concerne solo le persone che non possiedono, formalmente, alcuna cittadinanza (apolidi de iure). Non riguarda invece quelle persone che dispongono, formalmente, di una cittadinanza, ma che, trovandosi all'estero, non possono o, per ragioni valide, non vogliono prevalersi della protezione diplomatica e consolare del loro Stato d'origine (apolidi de facto; cfr. DTF 115 V 4 consid. 2b e DTAF 2021 VII/8 consid. 5; cfr. anche Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati/UNHCR, "Principes directeurs relatifs à l'apatridie n° 1" [PDRA], 20 febbraio 2012, HCR/GS/12/01, n. 8). Nell'ottica di ridurre quanto più possibile i casi di apolidia, la CSA è stata concepita per aiutare le persone che, senza il suo ausilio, si ritroverebbero in una situazione precaria in termini di dignità e di sicurezza (cfr. PDRA n.

45), e ne regola la condizione giuridica, l'accesso al lavoro e i vantaggi sociali, in particolare in materia di assistenza pubblica (cfr. artt. 12 a 24 CSA). La protezione degli apolidi garantita dalla CSA costituisce, di per sé, una risposta temporanea nell'attesa che la persona interessata acquisisca una cittadinanza (cfr. UNHCR, "Protection des droits des apatrides", 2010, pag. 9). La CSA non è quindi finalizzata a permettere ad ogni persona che lo desideri di beneficiare dello statuto di apolide, che è più favorevole, sotto certi aspetti, di altri statuti di cui gli stranieri possono usufruire. In questo senso, la rinuncia alla propria cittadinanza per convenienza personale o per approfittare dei vantaggi che procura il riconoscimento dello statuto di apolide, disattende gli obiettivi della CSA ed è considerata come abusiva (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_415/2020, già citata, consid. 5.2 con i riferimenti dottrinali e giurisprudenziali; cfr. anche DTAF 2014/5).

E. 4.3

La giurisprudenza ha puntualizzato che, in conformità alla definizione dell'art. 1 par. 1 CSA, è apolide chi è stato privato, senza che ciò gli sia imputabile, della sua cittadinanza e che non ha nessuna possibilità di ricuperarla. Non è invece apolide chi accetta, deliberatamente, di perdere la propria cittadinanza o che si rifiuta, senza valide ragioni, di riottenere o di acquisirne una, pur avendone la possibilità, e ciò al solo scopo di poter beneficiare dello statuto di apolide. In questo modo, incombe alla persona che può rivendicare la qualità di cittadino di un determinato Stato, intraprendere tutte le misure necessarie ad ottenere la cittadinanza in questione, comprovata dai relativi documenti d'identità (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_415/2020, già citata, consid. 5.3 con i rimandi giurisprudenziali). Sotto questo profilo, in applicazione analogica dell'art. 8 del Codice civile (CC, RS 201), relativo all'onere della prova, e degli artt. 12 e 13 PA, concernenti i mezzi di prova ammissibili e l'obbligo di collaborare, la persona interessata ad essere riconosciuta come apolide deve fornire la prova completa ("der volle Beweis") che non può acquisire o riacquisire una determinata cittadinanza (cfr. la sentenza del TAF F-6622/2016 del 9 ottobre 2018 consid. 3.3 e 4.5; cfr. anche, con alcuni appunti critici, Marc Spescha, in: Marc Spescha/Andreas Zünd/Peter Bolzli/Constantin Hruschka/Fanny de Weck [editori], *Migrationsrecht - Kommentar*, 5a ed., 2019, artt. 31 e 59 LStrI, pagg. 162 a 164 e 302 a 304).

E. 5

In accordo con l'art. 1 par. 1 CSA e la relativa giurisprudenza, si tratta di verificare se il ricorrente disponga attualmente della cittadinanza nigeriana oppure, nella negativa, se la Repubblica federale della Nigeria non lo consideri come proprio cittadino in applicazione della propria legislazione (lo stesso discorso vale per la Repubblica del Gambia o, eventualmente, per un altro Stato). All'occorrenza bisognerà appurare se il ricorrente abbia rifiutato di acquisire la cittadinanza nigeriana (gambiana o un'altra), pur avendone la possibilità, al solo scopo di essere riconosciuto come apolide, oppure se non può attualmente ottenere nessuna delle cittadinanze in questione (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_415/2020, già citata, consid. 7, 8 e 9). Al fine di procedere a questi accertamenti la SEM avrà premura di convocare o riconvocare il ricorrente ai colloqui necessari con le rappresentanze dei paesi che possono entrare in linea di conto. In questo contesto, il ricorrente sarà reso attento al suo dovere di cooperare e alle conseguenze possibili, anche in virtù del principio dell'onere della prova, se tentasse, ad esempio, di sottrarsi ai colloqui o ad altre misure istruttorie.

E. 6

Così, alla luce della pendenza della presente procedura, questo Tribunale non può che constatare che la SEM non è ancora riuscita ad accertare se il ricorrente sia un cittadino della Repubblica federale della Nigeria (cfr. consid. D a G) o di un altro paese dell'Africa occidentale, come per esempio la Repubblica del Gambia (cfr. consid. K e M). Questo implica che la causa non è istruita a sufficienza per permettere a questo Tribunale di giudicarla nel merito (riconoscimento o meno dell'apolidia). Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata alla SEM, in conformità con l'art. 61 cpv. 1 PA (rinvio della causa all'autorità inferiore con istruzioni vincolanti), per delucidare la questione della nazionalità del ricorrente, nel senso di sapere se può rivendicare la qualità di cittadino di un determinato Stato (cfr. consid. 4 e 5), ed emanare, in base ai dati ulteriormente acquisiti, una nuova decisione impugnabile.

E. 7

Dato l'esito del litigio, che vede il ricorrente vincente, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). Pertanto, al ricorrente verrà restituito l'anticipo di fr. 800.- una volta che la presente sentenza sarà cresciuta in giudicato. Rappresentato da un legale, il ricorrente ha diritto a un'indennità per le spese necessarie derivanti dalla causa (spese ripetibili: art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]). In mancanza di una nota d'onorario, l'indennità deve essere fissata sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Alla luce dell'ampiezza e del contenuto del ricorso, con il completamento dello scambio degli scritti, è appropriato attribuire al ricorrente un'indennità per spese ripetibili di fr. 1'000.- (onorario e spese d'avvocato). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.